

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4029 del 21/07/2026
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE, CAMBIO DI TITOLARITA' ED UNIFICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, SUPERFICIALE DAL FIUME RENO ED IN SOTTENSIONE DAL CANALE DEL MAGLIO, AD USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI SASSO MARCONI (BO). DITTA: BASF ITALIA S.P.A. PRATICA: BOPPA1058
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4223 del 21/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*, in particolare il Capo II *Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;

- le deliberazioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche* e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027*;
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021 sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 *Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque*, ai sensi dell’art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia*;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;*

PREMESSO CHE

- con disciplinare nr. 54 del 1973 e successiva determina di concessione nr. 4258/1975 è stata rilasciata a Chimosa Srl la concessione di durata pari a 30 anni (scadenza al 31/12/2005), per il prelievo di acqua pubblica in subalveo mediante 2 pozzi con portata massima pari a di 7 l/s, ad uso industriale nel comune di Sasso Marconi (BO), codice pratica BOPPA1057;
- con disciplinare nr. 776/1984 e successiva determina di concessione nr. 4349/1989 comprensiva di cambio di titolarità in favore di Ciba Geigy Spa, è stata rilasciata la variante alla sopra richiamata concessione con l'aggiunta di un terzo pozzo e contestuale aumento della portata massima a 37 l/s;
- con det. nr. 3313/2000 è stato assentito il cambio di titolarità della concessione in favore di Ciba Specialty Chemicals Spa, confermando la scadenza al 31/12/2005;

PREMESSO inoltre che:

- con disciplinare nr. 777/1984 e successiva determina di concessione nr. 65/1987 è stata rilasciata a Chimosa Srl la concessione in sanatoria per il prelievo di acqua pubblica superficiale mediante 3 pozzi drenanti in alveo del fiume Reno, per una portata massima pari a 23 l/s ad uso industriale e con durata pari a 15 anni, nel comune di Sasso Marconi (BO), codice pratica BOPPA1058;
- con determina n. 3394/2000 è stato assentito il cambio di titolarità della sopra richiamata concessione in favore di Ciba Specialty Chemicals Spa;
- con determina nr. 6492/2000 è stata autorizzata in via provvisoria la variante alla concessione, con la dismissione di 2 dei 3 pozzi drenanti in subalveo del Reno e contestuale attivazione della presa per il prelievo dal Canale del Maglio, in sottensione alla concessione idroelettrica codice pratica BOPPA2133;

PRESO ATTO

- dell’istanza, acquisita al prot. n. 115570 del 28/12/2005, per il rinnovo (riferito esclusivamente a 2 dei 3 pozzi originariamente concessi, denominati pozzo “nr. 5” e pozzo “a raggiera”) della concessione codice pratica BOPPA1057 presentata da Ciba Specialty Chemicals S.p.a., c.f. 01766251209, e reiterata da parte di BASF Italia S.p.a., c.f. 00717180152, con nota acquisita al prot. PG/2015/0864845 del 09/12/2015;
- dell’istanza, acquisita al prot. n. 13349 del 18/09/2001, per il rinnovo della concessione codice pratica BOPPA1058 presentata da Ciba Specialty Chemicals S.p.a., c.f. 01766251209, e reiterata da parte di BASF Italia S.p.a., c.f. 00717180152 (a seguito di fusione per incorporazione della Ciba Specialty Chemicals S.p.a. in BASF Italia S.r.l., che successivamente ha mutato forma giuridica in BASF Italia S.p.a.) con nota acquisita al prot. PG/2015/0864852 del 09/12/2015;

PRESO INOLTRE ATTO che con comunicazione acquisita al prot. n. 17/04/2026.0070004.E la richiedente:

- ha dichiarato che il pozzo nr. 1 è stato dismesso e chiuso in data antecedente all’acquisto dello stabilimento da parte di BASF Italia S.p.a;
- ha dichiarato che le prese in subalveo del Fiume Reno nr. 1 e 2, ubicate a valle ed a monte della traversa della Pila, non risultano ad oggi più esistenti;
- ha dichiarato che il pozzo nr. 4 è utilizzato esclusivamente per la misura e controllo della falda, quindi senza alcun prelievo funzionale alle attività dello stabilimento;

RITENUTO CHE

- alla luce di quanto sopra esposto, la configurazione definitiva di prelievo risulta la seguente:
 - prelievo da pozzo “nr. 5” e da pozzo “a raggiera”;
 - prelievo da 1 pozzo drenante in subalveo del fiume Reno;
 - prelievo dal Canale del Maglio, in sottensione alla concessione idroelettrica codice pratica BOPPA2133;

- le due concessioni codici pratica BOPPA1057 e BOPPA1058, essendo a servizio di un unico stabilimento industriale, debbano essere unificate in un'unica concessione mantenendo il codice pratica BOPPA1058 ed archiviando il codice pratica BOPPA1057;
- a seguito di fusione per incorporazione della Ciba Specialty Chemicals S.p.a. in BASF Italia S.r.l., che successivamente ha mutato forma giuridica in BASF Italia S.p.a., la concessione dovrà essere rinnovata con contestuale cambio di titolarità in favore di BASF Italia S.p.a.;

DATO ATTO che si è proceduto a pubblicare le domande di rinnovo sul BURERT n. 111 del 06/05/2026, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO CHE

- la presentazione delle domande di rinnovo è avvenuta nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO INOLTRE che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che:

- la presa nel Fiume Reno è ubicata all'interno dell'area protetta ZSC-ZPS "IT4050029 - ZSC-ZPS - Boschi di San Luca e Destra Reno e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- il pozzo "a raggiera" ed il pozzo "nr. 5" sono da considerarsi prelievi sotterranei e non in subalveo, in quanto insistenti nell'acquifero freatico che non è alimentato dal fiume Reno;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni", i prelievi sotterranei ricadono nei casi di "Repulsione", definiti dalla medesima direttiva;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni", il prelievo superficiale dal fiume Reno ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO che il concessionario debba mettere in atto le prescrizioni, specificate nell'art. 6 del disciplinare di concessione, relative a:

- monitoraggi periodici;
- azioni di risparmio della risorsa idrica;

- valutazione di progressiva riduzione del prelievo;

DATO ATTO

- che in data 27/05/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 12/09/2025 la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011;

DATO ATTO

- che con nota prot. n. 29/04/2026.0078252.U, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (det. n. 140 del 09/06/2026, acquisita al prot. n. 10/06/2026.0105034.E) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;
- che, ai sensi dell'art.14 bis comma 4 della Legge n. 241/1990, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine da parte dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Settore Coordinamento sicurezza territoriale - Ufficio territoriale Sicurezza territoriale bacino idrografico Reno, della Città Metropolitana di Bologna e del Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Bologna e Ferrara della Regione Emilia-Romagna, equivale ad assenso senza condizioni;

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) riferito esclusivamente alla presa sul fiume Reno, debba essere fissato nella misura pari a l/s 1.300 nel periodo estivo (dal mese di maggio al mese di

settembre) e nella misura pari a l/s 1.940 in quello invernale (dal mese di ottobre al mese di aprile);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente, risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 20/07/2026 un deposito cauzionale pari a 11.611,92 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante e cambio di titolarità delle concessioni codici pratica BOPPA1057 e BOPPA1058, con contestuale unificazione delle stesse sotto il codice pratica BOPPA1058;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta BASF Italia S.p.a, c.f. 00717180152, il rinnovo con variante, cambio di titolarità ed unificazione della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale e sotterranea ad uso industriale, per un volume complessivo prelevabile pari a 1.892.160 mc/anno, cod. pratica BOPPA1058, come di seguito descritta:

Tipologia	Nome	Localizzazione prelievo	Dati di prelievo
Prelievi sotterranei	<i>Pozzo 5</i>	- Corpo idrico: Depositi vallate App. Reno-Samoggia codice: IT085060ER-AV2-VA - Coordinate UTM-RER x: 681.522 y: 922.228 - Comune di Sasso Marconi (BO) foglio 35 mappale 52 del N.C.T.	- Portata max complessiva pozzi: 37 l/s - Portata med complessiva pozzi: 7,4 l/s
	<i>Pozzo "Raggiera"</i>	- Corpo idrico: Depositi vallate App. Reno-Samoggia codice: IT085060ER-AV2-VA - Coordinate UTM-RER x: 681.366 y: 922.272 - Comune di Sasso Marconi (BO) foglio 35 mappale 52 del N.C.T.	- Volume complessivo pozzi: 1.166.832 mc/anno

Prelievi superficiali	Fiume Reno	- Corpo idrico: Fiume Reno codice: IT08060000000007_8_9ER - Coordinate UTM-RER x: 681836 y: 922321 - Comune di Sasso Marconi (BO) foglio 25 fronte mappale 975 del N.C.T.	- Portata max complessiva prelievi superficiali: 23 l/s - Portata med complessiva prelievi superficiali: 14,3 l/s
	Canale del Maglio	- Corpo idrico: Canale del Maglio codice: ND - Coordinate UTM-RER x: 681296 y: 922123 - Comune di Sasso Marconi (BO) foglio 36 mappale 62 del N.C.T.	- Volume complessivo prelievi superficiali: 725.328 mc/anno

2. di stabilire un deflusso minimo vitale (DMV) da lasciar defluire a valle dell'opera di presa sul fiume Reno nella misura pari a l/s 1.300 nel periodo estivo (dal mese di maggio al mese di settembre) e nella misura pari a l/s 1.940 nel periodo invernale (dal mese di ottobre al mese di aprile), e che in assenza di una disponibilità di risorsa superiore a tali portate nel corso d'acqua il solo prelievo dalla presa sul fiume Reno debba essere conseguentemente interrotto;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2035 e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi derivanti dai monitoraggi annuali, delle azioni e delle valutazioni posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 6;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 20/07/2026, registrato al prot. n. 21/07/2026.0133127.E;
5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 11.611,92 euro;
6. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura complessiva di 11.611,92 euro;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

10. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Emanuela Di Fusco;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e sotterranee rilasciata a BASF Italia S.p.a, c.f. 00717180152 (cod. pratica BOPPA1058).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. I dettagli dei due pozzi relativi ai prelievi sotterranei sono di seguito descritti:

Nome	Localizzazione del prelievo e dettagli tecnici	Dati di prelievo
<i>Pozzo 5</i>	- Corpo idrico: Depositi vallate App. Reno-Samoggia codice: IT085060ER-AV2-VA - Coordinate UTM-RER x: 681.522 y: 922.228 - Comune di Sasso Marconi (BO) foglio 35 mappale 52 del N.C.T. - Profondità del pozzo: 16 m - Il pozzo è costituito da una colonna di cemento del diametro di 1200 mm per i primi 4 metri, che continua con una tubazione di acciaio del diametro di 300 mm fino alla profondità di 16 metri;	Portata max complessiva pozzi: 37 l/s
<i>Pozzo "Raggiera"</i>	- Corpo idrico: Depositi vallate App. Reno-Samoggia codice: IT085060ER-AV2-VA - Coordinate UTM-RER x: 681.366 y: 922.272 - Comune di Sasso Marconi (BO) foglio 35 mappale 52 del N.C.T. - Profondità del pozzo: 11,2 m - Il pozzo è costituito da un collettore verticale in cemento armato del diametro interno di 3 m e spessore di 30 cm, completamente interrato per una profondità di 11,2 m dal p.c., e da 6 raggi filtranti disposti a raggiera, dello sviluppo complessivo di 120 m, costituiti da tubi metallici del diametro di 200 mm, che convogliano l'acqua captata nel collettore verticale, alla profondità di 7,45 m dal p.c..	Portata med complessiva pozzi: 7,4 l/s Volume complessivo pozzi: 1.166.832 mc/anno

2. I dettagli delle due prese superficiali sono di seguito descritti:

Nome	Localizzazione prelievo	Dati di prelievo
Fiume Reno	- Corpo idrico: Fiume Reno codice: IT08060000000007_8_9ER - Coordinate UTM-RER x: 681836 y: 922321 - Comune di Sasso Marconi (BO) foglio 25 fronte mappale 975 del N.C.T. - l'opera è costituita da un pozzo di sollevamento in subalveo del fiume Reno alla profondità di 5 m, dotato di 3 bracci di prelievo del diametro di 500 cm formati da tubi in acciaio fessurati in testa, di lunghezza pari rispettivamente a 6 m, 4,5 m e 2 m. Per la derivazione vengono utilizzate alternativamente 2 pompe;	Portata max complessiva prelievi superficiali: 23 l/s Portata med complessiva prelievi superficiali: 14,3 l/s
Canale del Maglio	- Corpo idrico: Canale del Maglio codice: ND - Coordinate UTM-RER x: 681296 y: 922123 - Comune di Sasso Marconi (BO) foglio 36 mappale 62 del N.C.T. - l'opera è costituita da una griglia metallica dal quale si diparte una tubazione in acciaio zincato del diametro di 300 mm in acciaio zincato, dotata di chiusino per saracinesca. In corrispondenza della derivazione sono presenti due pompe utilizzate alternativamente;	Volume complessivo prelievi superficiali: 725.328 mc/anno

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale a servizio dell'impianto, per il raffreddamento dei processi effettuati negli impianti industriali (reazioni chimiche esotermiche, concentrazioni, distillazioni, ecc.), per la produzione di vapore ed in misura minore direttamente nelle lavorazioni chimiche. L'acqua è inoltre necessaria per il reintegro dell'impianto idrico antincendio dello stabilimento.
- Il prelievo di risorsa idrica è assentito con le seguenti limitazioni:
 - portata massima di esercizio complessiva per le prese sotterranee pari a l/s 37 l/s;
 - portata massima di esercizio complessiva per le prese superficiali pari a 23 l/s;
 - volume massimo prelevabile dalle prese sotterranee pari a 1.166.832 mc/a;
 - volume massimo prelevabile dalle prese superficiali pari a 725.328 mc/a;

Il volume massimo complessivamente prelevabile è pari a 1.892.160 mc/anno.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre per inadempimento delle obbligazioni concessorie ivi compresa l'accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza a copertura di eventuali crediti.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica

degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivi di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idonei e tarati dispositivi o sistemi per la misurazione del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Amministrazione concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Deflusso minimo vitale** – Il concessionario, relativamente alla presa dal Fiume Reno, è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale estivo pari a 1.300 l/s (dal mese di maggio al mese di settembre) e invernale pari a l/s 1.940 (dal mese di ottobre al mese di aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.
3. **Monitoraggi** – Il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (almeno annuale, nel periodo primaverile) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico sotterraneo da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri "trend piezometrico" e "soggiacenza". Gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti, nonché i dati di prelievo, devono essere riassunti e trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo

o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia dei monitoraggi realizzati.

All'atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell'andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della concessione.

4. **Azioni di risparmio della risorsa** – E' fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica demaniale, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, necessaria ai fini di un eventuale rinnovo.
5. **Valutazione di progressiva riduzione del prelievo** – Prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell'area fonti alternative. Alla presentazione dell'istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell'utilizzo della risorsa idrica sotterranea per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.
6. **Sospensione del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo esclusivamente dalla presa dal fiume Reno, qualora la portata del corpo idrico scenda al di sotto del Deflusso Minimo Vitale. Le informazioni relative allo stato idrologico dei corpi idrici nei periodi estivi sono reperibili sul portale di regolazione dei prelievi (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-regolazione-dei-prelievi>) che utilizza un sistema semaforico che segnala con il colore rosso il divieto di prelievo.

Il concessionario deve comunque sospendere il prelievo in caso di disposizione in tal senso dell'autorità competente.
7. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
8. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le

attività di controllo o monitoraggio istituzionale;

9. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
10. **Obblighi di comunicazione** – Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione concedente l'alienazione dell'area su cui insiste il prelievo concesso (in caso di persone giuridiche) e ogni modificazione della denominazione, dell'assetto societario, dello stato giuridico della società, con riferimento anche all'eventuale attivazione di procedure concorsuali.
11. **Subconcessione** – Il concessionario non può subconcedere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
12. **Spese** – Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e quelle di registrazione.
13. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
14. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione e la cui verifica resta in carico anche alle stesse, e non già ricomprese in altri articoli del presente disciplinare:

1. Parere dell' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (det. n. 140 del 09/06/2026, acquisita al prot. n. 10/06/2026.0105034.E):

- *il concessionario dovrà munire tutti i punti di prelievo delle acque superficiali del presente provvedimento di un meccanismo che impedisca l'involontario ingresso dell'ittiofauna: la proposta, che potrà contemplare barriere elettriche, meccanismi fisici o altro efficace sistema, dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione tecnica dell'Ente di gestione del sito Natura 2000 entro 90 giorni dall'emissione della concessione, stabilendo anche i tempi previsti e necessari alla sua messa in opera;*
- *in corrispondenza delle opere di presa e di scarico delle acque dovrà essere installato un contatore misuratore; l'utilizzatore è tenuto a registrare il consumo determinato dalle captazioni nel periodo di utilizzo: i dati sul prelievo e scarico annuale dovranno essere comunicati dal richiedente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia orientale (anche via mail protocollo@enteparchi.bo.it) entro il 31 gennaio di ogni anno riportando il codice del Procedimento BOPPA1058;*
- *le acque scaricate dovranno rispettare i canoni di qualità stabiliti dalle norme;*
- *le portate massime e i prelievi massimi annuali dovranno rispettare i limiti indicati nell'atto di concessione ed eventuali periodi di turnazioni;*
- *l'attività di prelievo dovrà garantire il rispetto del Deflusso Minimo Vitale stabilito dalle autorità competenti;*

Il procedimento di Screening V.Inc.A det. n. 140 è valido 5 anni dalla data di emissione (09/06/2026) ai sensi della DGR 1174/2023;

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia e l'adempimento di quanto prescritto dall'Amministrazione concedente in relazione alla cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato al prelievo, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o C.F. identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino dello stato dei luoghi nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima attiverà presso le amministrazioni competenti le procedure volte all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica, tra cui anche l'uso antincendio in quanto subordinato all'autorizzazione in materia di Prevenzione incendi.
2. Eventuali autorizzazioni acquisite successivamente al rilascio della concessione dovranno essere inoltrate al Servizio concedente entro 30 giorni dall'ottenimento del titolo.
3. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1 e dall'art. 155 l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.